



**COMUNE DI VIBONATI**

Provincia di Salerno

**LINEE GUIDA  
PER LE STRUTTURE  
RICETTIVE  
EXTRALBERGHIERE**

La risorsa fondamentale che può innescare lo sviluppo socio economico del nostro comune è il Turismo a cui, purtroppo, finora non è stata data la necessaria valorizzazione.

Le componenti che influenzano questa risorsa hanno operato in maniera imprecisa in assenza del necessario coordinamento e della necessaria programmazione.

Questa amministrazione si propone, perciò, di promuovere un turismo sostenibile nel rispetto del territorio, dell' ambiente, della cultura, e delle tradizioni.

Le azioni da porre in essere sono molteplici ed investono tutti gli aspetti della vita della nostra collettività. L' amministrazione comunale ha in corso di attivazione una serie di proposte progettuali volte ad ottimizzare i servizi della nettezza urbana, la viabilità e mobilità interna ed esterna, l' arredo urbano, il recupero dei centri storici, le manifestazioni culturali che facciano conoscere le tradizioni dei nostri borghi, la gastronomia autentica, le produzioni agricole, l'artigianato ed altro.

Nel nostro comune è già in atto una sorta di ospitalità diffusa sviluppatasi negli anni in maniera spontanea. L'amministrazione comunale si propone di razionalizzare un trasparente progetto di Ospitalità diffusa, sensibilizzando cittadini e turisti alla legalità nel rispetto delle leggi vigenti.

Con la presente guida abbiamo inteso richiamare integralmente tutte le leggi che regolano le strutture dell' ospitalità extralberghiera per dare la possibilità a quanti operano nel settore di essere informati ed operare nella piena legalità.

Per poter avviare e gestire una struttura ricettiva extralberghiera, ( affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, Bed and Breakfast, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità) bisogna tener conto delle disposizioni delle seguenti leggi e regolamenti per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste:

1. Legge Regionale 17 del 2001 DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29 Novembre del 2001. Chiunque voglia intraprendere l'esercizio di una delle attività disciplinate dalla presente legge è obbligato ad osservarla o, se si tratta di strutture già operanti, di adeguarsi per continuare l'attività.
2. L'art.109 del TULPS NOTIFICA ALLE AUTORITÀ DI PS. DELLE PERSONE ALLOGGiate, prevede l'obbligo di comunicare entro 24 ore i dati degli ospiti all'autorità di Pubblica sicurezza.
3. Regolamento comunale per l'IMPOSTA DI SOGGIORNO approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2012, in applicazione dell'Art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Che prevede l'obbligo, da parte dei turisti, del versamento di un contributo, previsto in misura minima, che consente al Comune di avere le risorse necessarie ad implementare i servizi indispensabili al settore ed al suo sviluppo. Legge Regionale n° 17 del 2001

## **DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE**

### **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA LEGGE**

1. Con la presente Legge, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate:
  - a) esercizi di affittacamere;
  - b) case e appartamenti per vacanze;
  - c) case per ferie;
  - d) ostelli per la gioventù;
  - e) attività ricettive in residenze rurali;
  - f) rifugi di montagna;
  - g) case religiose di ospitalità.

### **CAPITOLO II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE**

#### **ARTICOLO 2 - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE**

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici. 2.1 locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali. 3.1 requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono quelli di cui all'allegato A), che è parte integrante della presente legge. 4. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali.

#### **ARTICOLO 3 - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all'allegato B), che è parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
  - a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all'allegato B);
  - b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 4 - CASE PER FERIE**

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie, è altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
3. Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie,

- pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.
4. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
  5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all'allegato C), che è parte integrante della presente Legge.

#### **ARTICOLO 5 - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ**

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, gestiti da Enti pubblici, enti morali, ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persona o di capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva.
2. Gli ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all'allegato D), che è parte integrante della presente Legge.

#### **ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ RICETTIVE IN CASE RURALI (COUNTRYHOUSE)**

1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzati fuori dai centri urbani, in Comuni non più di diecimila abitanti, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno.
2. In alternativa alla dizione "attività ricettiva in residenza rurale" può essere usata quella di "country house".
3. Gli immobili destinati a residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
4. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all'allegato E), che è parte integrante della presente Legge.

#### **ARTICOLO 7 - RIFUGI DI MONTAGNA**

1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti.
- 2.1 rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a mille metri; eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di accesso e contemporanea importanza turistica della località, possono essere situati ad altitudine non inferiore a seicento metri.
- 3.1 rifugi di montagna devono avere i requisiti minimi di cui all'allegato F), che è parte integrante della presente Legge.
4. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente dotato.

#### **ARTICOLO 8 - CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ**

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla Legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
3. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all'allegato G), che è parte integrante della presente Legge.

### **2 CAPITOLO III - NORME COMUNI**

#### **ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge é concessa dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:
  - a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;
  - b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;
  - c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;
  - d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali;
  - e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
  - f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;
  - g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;
  - h) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità;
  - i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza del luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.
2. L'autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente Legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.
3. Il Comune provvede, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:
  - a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;
  - b) sussistano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.
4. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

#### **ARTICOLO 10 -CLASSIFICAZIONE**

1. Gli esercizi ricettivi di cui alla presente Legge sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un'unica categoria.

#### **ARTICOLO 11 - RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI**

1. L'autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di cui alla presente Legge, anche se ad apertura stagionale, si rinnova annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa antimafia; la stessa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

#### **ARTICOLO 12 - DISCIPLINA DEI PREZZI**

1. I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge, comunicano ai Comuni e agli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, come previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione é restituita all'interessato ed inviata alla Regione ed all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
3. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura, ricettiva le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso.

#### **ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

1. Il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell'autorizzazione e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente Legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all'Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza.
2. Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all'Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

#### **ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. La Regione, di concerto con gli Enti Locali e con gli E.P.T., predispone la pubblicazione annuale, mediante appositi opuscoli, delle attività ricettive extralberghiere, ai fini della promozione turistica.

#### **ARTICOLO 15 - SANZIONI**

1. L'assenza dell'autorizzazione amministrativa e la violazione e/o la difformità dalla Legge Regionale 17/01, comportano una sanzione che va da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.
2. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini dei prezzi comporta una sanzione che va da euro 154,00 a euro 464,00, per ogni singola violazione accertata..
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.032,00 per ogni singola violazione accertata..
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti comporta una sanzione che va da euro 154,00 a euro 464,00
5. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.032,00 per ogni singola violazione accertata
6. La mancata comunicazione del movimento ospiti ai fini statistici comporta una sanzione di euro 51,00.
7. Il titolare che attribuisce alla propria azienda ricettiva, attraverso scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, attrezzature e/o servizi, e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, è soggetto ad una sanzione che va da euro 258,00 a euro 1.549,00.
8. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa.  
Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, la Legge Regionale rimanda alle procedure di cui alle Leggi Regionali vigenti, stabilendo che i proventi delle sanzioni previste vengono devoluti alle amministrazioni comunali nel cui territorio è stata accertata la violazione. L'amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita dalla Legge Regionale 24 Novembre 2001 N.17.

#### **ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure di cui alle Leggi regionali vigenti.
2. I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 15 sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione; l'Amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con la presente Legge.

#### **ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

1. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente Legge le strutture già operanti devono essere adeguate, per continuare l'attività, ai requisiti in essa previsti; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio.

#### **ARTICOLO 18 - NORMA FINALE**

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Campania. 24 novembre 2001 Bassolino

#### **ALLEGATO A - REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER ESERCIZI AFFITTACAMERE**

- a) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
- b) Servizio di notte a chiamata;
- c) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque ad ogni cambio di cliente;
- d) Pulizia quotidiana dei locali;
- e) Un locale bagno completo ogni sei posti letto;
- f) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- g) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;
- h) Sistemazione delle camere; - letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino; - specchio con presa di corrente nella camera senza bagno; - cestino rifiuti;
- i) linea telefonica con apparecchio per uso comune.

#### **ALLEGATO B - REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**

- a) Una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto;
- b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
- c) Manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- d) Pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.

#### **ALLEGATO C - REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE PER FERIE**

- a) Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni posto letto in più, per un massimo di quattro posti letto per camera;
- b) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi provati;
- c) Cucina;
- d) Sala da pranzo; 5e) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni posto letto in più;

- f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- h) Telefono ad uso degli ospiti;
- i) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- j) Pulizia quotidiana dei locali;
- k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana; l) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

#### **ALLEGATO D - REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER OSTELLI PER LA GIOVENTÙ**

- a) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a posto letto;
- b) Un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- c) Cucina;
- d) Sala da pranzo;
- e) Locale soggiorno di superficie complessiva minima di venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni posto letto in più;
- f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- g) Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
- h) Telefono ad uso degli ospiti;
- i) Pulizia quotidiana dei locali;
- j) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente;
- k) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale; l) Chiamata di allarme in tutti i servizi.

#### **ALLEGATO E - REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RESIDENZE RURALI**

- a) Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera;
- b) Un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo ogni due camere;
- c) Una pertinenza di terreno di almeno ottomila mq., eventualmente utilizzata anche per l'animazione sportivo-ricreativa, con le relative attrezzature;
- d) Fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
- e) Pulizia quotidiana dei locali;
- f) Servizio di prima colazione;
- g) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- h) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

### **NOTIFICA OBBLIGATORIA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA**

Art.109delTULPS

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia

- autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente purché munito della fotografia del titolare.
  3. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'Interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo alla questura e al comune con mezzi informatici secondo le modalità stabilite con del Ministro dell'Interno".
  4. I gestori che non provvedono alla comunicazione delle persone alloggiate sono soggetti all'applicazione di una sanzione penale che prevede l'arresto fino a tre mesi.

## **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno**

### **Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche e i relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

### **Art. 2 Presupposto dell'imposta**

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate in questo Comune, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive, comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatane o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i proprietari che non intendono gestire tali strutture in forma diretta (Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze)

### **Art. 3 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al compimento del 14° anno;
  - b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - c. gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  - d. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - e. - i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio per eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - f. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa. Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 6;

- h. le persone con residenza presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;
  - i. gli ultra settantenni
2. Tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e succ. modificazioni.
  3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) a g) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 4 - Misura dell'imposta ed applicazione**

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, per i primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
2. Per i campeggi, in caso di contratti stagionali si applica la tariffa forfettaria di € 10,00 a persona con il pagamento del dovuto in misura del 50% entro il 30 giugno ed il 50% entro il 5 settembre di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi.
3. Per gli anni successivi le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive è soggetto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno che si impegna a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunicate dal Comune.

#### **Art. 6 - Obblighi di Dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune ( SCIA ) con comunicazione ai sensi dall'art. 9 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vibonati sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Vibonati in più lingue.
3. I soggetti gestori di cui all' art. 5 comma 2, devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, il numero, la cittadinanza, nonché il relativo periodo di permanenza, delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse; la comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l'accesso alla procedura online "imposta di soggiorno" accessibile dal sito web del comune di Vibonati.
4. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita e del sistema informatico messo a disposizione dall'Ente. Non si accettano comunicazioni cartacee.
5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture sono tenuti alla compilazione del Conto di gestione (mod. 21) per l'anno di riferimento. Lo stesso è da consegnare all'Ufficio Tributi che si occuperà dell'inoltro alla Corte dei Conti unitamente a copia di documento d'identità del legale rappresentante.

#### **Art. 8-Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone regolare quietanza. Nel caso di soggiorno protratto su più mesi solari l'imposta dovrà essere versata frazionatamente dal soggetto responsabile, in deroga a quanto stabilito al primo periodo del presente comma, con riferimento alle presenze di ogni singola mensilità.
2. Il gestore della struttura ricettiva esegue il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sulla base di quanto già dichiarato con la comunicazione di cui all'art. 6 comma 3, entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, secondo la procedura individuata dall'Ente, con la seguente causale:  
 "Gestore - imposta di soggiorno - mese di \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_ Presenze N° \_\_\_\_\_ "  
 in uno dei seguenti modi:
  - a. mediante bonifico bancario - intestato all'Amministrazione Comunale  
**IBAN : IT45U08409886500000051908**
  - b. mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale
3. La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa al Comune mediante procedura on-line.
4. Nel caso di mancato pagamento del predetto corrispettivo, il soggetto responsabile provvede a dare, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo al termine del soggiorno, formale comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio di Polizia Amministrativa (Suap) del Comune, comunicando i dati relativi dell' inadempiente.
5. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".
6. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il soggetto responsabile dovrà comunicarlo all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente art., con dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

#### **Art. 9 - Disposizioni in materia di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare gli stessi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero stessa ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Vibonati, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
1. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

#### **Art. 10 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
4. In caso di violazione delle norme relative alla mancata presentazione della Scia o della comunicazione, mancanza dei requisiti prescritti, mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi e superamento della capacità ricettiva consentita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.

#### **Art. 11 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

#### **Art. 12-Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà rimborsata. Non si procederà al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

#### **Art. 13-Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.



## COMUNE DI VIBONATI

Redatto da: Assessorato al Turismo  
Largo SS. Annunziata - 84079 Vibonati(Sa)  
Tel. 0973/301611 Fax 0973/301415  
[info@comune.vibonati.sa.it](mailto:info@comune.vibonati.sa.it) [www.comune.vibonati.sa](http://www.comune.vibonati.sa)